



**CITTA' DI VITTORIA**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA*

**OGGETTO: Provvedimento per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.**

ORDINANZA N° 08 DEL 30 GEN. 2019

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**PREMESSO**

- che l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale avviene tramite impianti acquedottistici, di proprietà comunale e/o di terzi, alimentati da pozzi e sorgente;

**CONSIDERATO**

- che necessita, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative dell'ambiente e delle risorse idriche, in modo particolare di quelle destinate al consumo umano che rivestono carattere di pubblica utilità, regolamentando le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, così come previsto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, nonché nelle zone di protezione, individuate in Sicilia con D.P. della Regione n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, la cui delimitazione ai sensi dell'art. 5, in assenza di studi idrogeologici per l'individuazione delle aree di rispetto e protezione in funzione della geomorfologia locale e quindi alla vulnerabilità e rischio della risorsa idrica destinata al consumo umano, è stata stabilita in base a criteri meramente geometrici, delimitando un'area di raggio di un chilometro dalle risorse vincolate;
- che l'art. 4 del citato D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, prevede che le attività elencate al comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m. con le lettere a),b),c),d), ricadenti nelle zone di rispetto, possono coesistere con l'uso umano della risorsa purché sia garantita la loro messa in sicurezza e accertata la mancata interferenza con la falda idrica;
- che si rende necessario, sia in ottemperanza alle citate norme sia per prevenire possibili dinamiche di fenomeni di inquinamento, procedere all'individuazione delle aree di rispetto a tutela dei corpi idrici siti nel Comune di Vittoria e denominati -POZZO SALME'- sito in Contrada Salmè distinto al N.C.T. al foglio 55 part. 324, -POZZO MERCATO DEI FIORI- sito in Via Salvatore Incardona distinto al N.C.T. al foglio 103 part. 112/b, -POZZO CAROSONE- sito in Contrada Carosone distinto al N.C.T. al foglio 107 particella 80 e regolamentare le attività esistenti nelle aree di ricarica per il mantenimento degli obiettivi di qualità;

**VISTO**

- i commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. 152/06 art. 94 che ai fini della salvaguardia, rispettivamente normano:
  - ✓ determinazione della Zona di Tutela Assoluta corrispondente ad un'area, di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione;
  - ✓ determinazione della Zona di Rispetto corrisponde ad un'area, di mt 200 di raggio rispetto al punto di captazione;
- il D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012;
- il D.lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive modifiche;
- l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;
- delibera interministeriale del 04/02/77;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000

**RILEVATO**, per le motivazioni su esposte, l'interesse pubblico connesso all'esigenza di tutela della risorsa idrica suddetta.

**RICONOSCIUTA**, a tal fine, la propria competenza:

### **ORDINA**

Ai sensi e per effetto della normativa vigente, la costituzione delle aree di protezione per i pozzi: -**POZZO SALME**- sito in contrada Salmè al N.C.T. foglio 55 part. 324, -**POZZO MERCATO DEI FIORI**- sito in Via Salvatore Incardona distinto al N.C.T. al foglio 103 part. 112/b, -**POZZO CAROSONE**- sito in Contrada Carosone distinto al N.C.T. al foglio 107 particella 80, ricadenti sul territorio del Comune di Vittoria, istituendo la:

- zona di tutela assoluta dell'estensione di raggio ml 10,00 dal punto di captazione da proteggere e adibire ad opere connesse alla captazione;
- zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, delimitata da un raggio di ml 200,00 dal punto di captazione;
- zona di protezione costituita dal territorio ricadente nel raggio di 1 chilometro dal pozzo come individuato;

### **VIETA**

- nelle zone di rispetto l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività, art. 94 comma 4 D.lgs. n. 152/2006:
  - a) dispersione di fanghi e acque reflui, anche se depurate;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - e) aree cimiteriali;
  - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
  - h) gestione di rifiuti;
  - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - k) pozzi perdenti;
  - l) pascolo e stabulazione di bestiame che eccede i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

### **DISPONE**

La notifica della presente al Segretario Generale del Comune, al Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio, Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all'ARPA di Ragusa, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Ragusa, al S.I.A.V. ASP di Ragusa - Vittoria -, al S.I.A.N. ASP di Ragusa - Comiso - al Genio Civile di Ragusa, all'U.R.P. e al Comando Polizia Municipale del Comune di Vittoria incaricato della sorveglianza sulla presente Ordinanza

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione alle bacheche comunali e pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e sul sito Internet comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I Trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 134 del D.lgs. 152/2006.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



**La Commissione Straordinaria**  
**IL COMMISSARIO**  
Vice Prefetto Dott. Giancarlo Dionisi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio  
dal.....al.....1.1.FEB.2019.....registrata al n. Reg. pubblicazioni


Vittoria, li

**Il Messo**

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

**Il Segretario Generale**



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal .....al .....1.1.FEB.2019.....e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....